




REPUBBLICA ITALIANA

**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Gianluca Braghò	Presidente f.f.
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario (Relatore)



nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2014

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 452 del 21 ottobre 2013, trasmessa ai comuni e alle province della Regione Lombardia, che fissa al 30 novembre 2013 il termine per la trasmissione della Relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 dei predetti enti locali, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 10 dicembre 2014;

udito il relatore, dott. ssa Sara Raffaella Molinaro.

Premesso in fatto

Alla data del 12 novembre 2014 non risultava ancora pervenuta a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2012 del comune di **Bertonico** (LO) da redigersi ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Il magistrato istruttore, preso atto dell'inadempimento, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per deferire la questione all'esame collegiale della Sezione.

Considerato in diritto

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Il quadro normativo – delineato, dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 – riconosce alle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile il ruolo di garante della corretta gestione delle risorse pubbliche, nell'interesse sia dei singoli enti territoriali sia delle comunità che compongono la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza 27 gennaio 1995, n. 29).

Il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo: ha affidato, in particolare, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di vigilare sul rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, sull'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione e, in generale, sulla complessiva regolarità contabile e finanziaria della gestione degli enti locali, con lo scopo, fra l'altro, di indirizzare alle Amministrazioni interessate apposite e specifiche

segnalazioni in modo che ciascuna di esse possa assumere, nella propria autonomia, ogni più opportuna decisione (v. ora l'art 3, comma 1, lett. e, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148-*bis*). In definitiva, la verifica annualmente affidata alla Corte dei conti è diretta, nell'interesse del singolo ente e della comunità amministrata, a rappresentare agli organi elettivi la reale ed effettiva situazione finanziaria, in modo che gli stessi possano responsabilmente indirizzare, in dipendenza dei rilievi, la concreta attività degli organi gestionali.


In quest'ottica, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali devono trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

La Sezione deve rilevare, innanzitutto, che la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2012 del comune, da redigersi ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non è stata trasmessa nei termini previsti, perdurando a tutt'oggi la mancata trasmissione.

Si evidenzia al riguardo che il mancato o il tardivo invio della predetta relazione, a prescindere dall'individuazione della causa concreta, costituisce una irregolarità in quanto impedisce alla Sezione di svolgere il prescritto controllo sulla gestione finanziaria e contabile del comune nei termini sopra indicati.

La Sezione, pertanto, non può che rilevare l'inadempienza, indirizzare apposita segnalazione al Consiglio affinché valuti quanto rappresentato, e attestare l'impossibilità di compiere l'esame previsto dalla legge sul consuntivo 2012 del comune.

P.Q.M.



La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia:

- 1) dichiara – a seguito dell'invio, in data 7 novembre 2014, del questionario relativo al consuntivo 2012 compilato e dell'invio, in data 10 novembre 2014, della relazione del revisore dei conti e dei prospetti relativi alla determinazione dell'obiettivo e al monitoraggio del patto di stabilità interno – il non luogo a deliberare, in riferimento al Comune di Bertonico (LO), in merito alla contestata violazione dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005, c.d. "legge finanziaria per il 2006", impregiudicata ogni valutazione di questa Sezione sugli atti così inviati;
- 2) dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Bertonico, per le determinazioni di competenza;

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a few vertical strokes.

3) dispone altresì che, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale con le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione;

4) invita infine l'amministrazione comunale a trasmettere in futuro entro i termini previsti dal sistema normativo i questionari di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266 del 2005, c.d. "legge finanziaria per il 2006".

Così deliberato della Camera di consiglio del 10 dicembre 2014.

Il relatore

(dott.ssa Sara Raffaella Molinaro)

Sara Raffaella Molinaro



Il Presidente f.f.

(dott. Gianluca Braghò)

Gianluca Braghò

Depositata in Segreteria

Il 22 GEN 2015

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

Daniela Parisini